

829.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	16
Missioni valedoli nella seduta del 19 dicembre 2000	3	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	17
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3		
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	4	Disegno di legge di conversione n. 7462	29
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	29
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	30
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge)	32
Interrogazioni	7	Disegno di legge di conversione n. 7463	33
(Sezione 1 – Situazione di un detenuto del carcere di Voghera-Pavia)	7	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	33
(Sezione 2 – Intervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino il 9 giugno 2000)	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	34
(Sezione 3 – Situazione nel tribunale di Caltagirone)	7	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	34
Disegno di legge di conversione n. 7459	9	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	41
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 dicembre 2000.**

Aleffi, Angelini, Benvenuto, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Innocenti, Labate, Ladu, La Russa, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Risari, Rivera, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Angelini, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Innocenti, Ladu, Landolfi, La Russa, Lumia, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Risari, Rivera, Saraca, Schietroma, Servodio, Solaroli, Spini, Turco, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CHINCARINI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (7399) *Parere della I Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

GIOVANARDI ed altri: « Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia » (7396) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE ed altri: « Istituzione del Museo del territorio del sud Piemonte » (7488) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

GERARDINI: « Istituzione di una Direzione marittima per le regioni Abruzzo e Molise » (7339) *Parere delle Commissioni I, IV, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione di centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi mul-

tipla » (7384) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 541 del 27 novembre - 4 dicembre 2000 (doc. VII, n. 997) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'articolo 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in epigrafe (*alla XI Lavoro*);

sentenza n. 549 del 27 novembre - 6 dicembre 2000 (doc. VII, n. 998) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe (*alla II Giustizia*).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso

una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione TESTA ed altri n. 3-03685 nella seduta dell'Assemblea del 7 aprile 1999, concernente la sicurezza della circolazione nelle gallerie autostradali e nei trafori alpini.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 dicembre 2000, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SARACA n. 9/6070/1, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2000, concernente l'Esposizione universale di Hannover.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea MUSSI ed altri n. 6/00148, accolta dal Governo e approvata

nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente la situazione del popolo armeno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha trasmesso la relazione — predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 — sull'attività svolta nel 1999 e prime indicazioni per il 2000, dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. CLVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 82249, 92799 e 96968 (*alla V Commissione*);

nn. 94898 e 99432 (*alla VII Commissione*);

n. 96822 (*alla VIII Commissione*);

n. 101887 (*alla X Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto n. 30337/212, due decreti del 1° settembre 2000 e del 29 novembre 2000, sette decreti del 23 novembre 2000 visti nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 71 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

un decreto del 30 novembre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

quattro decreti nn. BL1/72/2000, BL1/73/2000, BL1/74/2000 e BL1/75/2000 del 1° dicembre 2000 del ministero della difesa (*alla IV Commissione*);

un decreto n. 98776 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*alla V Commissione*);

un decreto n. 178 del 17 novembre 2000 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 10 novembre 2000 del ministro della sanità (*alla XII Commissione*).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 dicembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1,

lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 16 novembre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Situazione di un detenuto del carcere di Voghera – Pavia)**A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un detenuto nel carcere di Voghera ha segnalato ad un quotidiano (confrontare *Liberazione* di domenica 23 aprile 2000, pagina 4) il caso di un detenuto tunisino, Ben Mlik Yassine, ristretto nello stesso carcere, sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis*;

Yassine si troverebbe da mesi in regime di completo isolamento, senza televisione e sottoposto ad una condizione di cattività contrastante con la corretta applicazione dello stesso articolo 41-*bis*;

Yassine non è nelle condizioni economiche di farsi assistere da un legale di fiducia, non sa scrivere e parlare la lingua italiana e dunque non è nelle condizioni di tutelare i propri diritti —:

se quanto pubblicato dal quotidiano *Liberazione* risponda a verità, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere per garantire al detenuto Ben Mlik Yassine una corretta applicazione dell'ordinamento penitenziario. (3-05570)
(28 aprile 2000).

(Sezione 2 – Intervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino il 9 giugno 2000)**B)**

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Messaggero*, edizione del 9 giugno 2000, viene riportata un'in-

tervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino;

nell'intervista, Ciancimino ad un certo punto afferma che, durante la sua detenzione, andò a trovarlo il «dottore Piero Grasso», all'epoca vice procuratore nazionale Antimafia, attualmente procuratore capo della Repubblica di Palermo, e che ebbe un colloquio con lui —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali furono i motivi di questo incontro;

se di questo colloquio fu redatto un verbale e se non fu fatto, quale ne sia stata la ragione;

nell'ipotesi che il verbale sia stato scritto, se il dottor Grasso lo abbia trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo e/o alla procura nazionale antimafia. (3-05806)

(12 giugno 2000).

(Sezione 3 – Situazione nel tribunale di Caltagirone)**C)**

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Camera penale di Caltagirone, con lettera in data 5 novembre 1999, diretta al Ministro della giustizia ed al vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha inteso rappresentare la grave situazione nella quale versa il tribunale di Caltagirone, evidenziando, altresì le condi-

zioni nelle quali la giustizia penale nel circondario di Caltagirone rischia di venirsi a trovare;

i comuni assegnati alla giurisdizione di quel tribunale sono infatti tredici per oltre 150.000 abitanti, nei quali opera una sola sezione staccata (quella di Grammichele) a fronte delle precedenti tre sezioni staccate della pretura di Caltagirone;

in totale sono assegnate alla giurisdizione tredici magistrati, avendo dovuto cedere un posto alla Corte d'appello di Catania in concomitanza con la recente riforma giudiziaria;

frattanto due magistrati in servizio nella giurisdizione penale hanno ottenuto il trasferimento ad altra sede (la dottoressa Vasile dal 4 dicembre 1999 assumerà servizio a Bergamo ed il consigliere Michelino Ciarcià andrà al Tribunale di Ragusa nelle prossime settimane);

sono in corso i trasferimenti dei magistrati Anna Maria La Marra, Maurizio Gurrieri, Laura D'Alessandro e Antonello Vitale, a seguito dei quali la giurisdizione penale si ridurrà al lumicino;

si ha notizia che è in corso presso il Consiglio superiore della magistratura la designazione delle sedi agli uditori vincitori di concorso che assumeranno servizio nell'aprile del 2000 e che è imminente la pubblicazione dei posti vacanti;

si evidenzia che per la funzionalità di detto tribunale occorre la presenza di almeno sedici magistrati —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza;

se e quali iniziative si intendano attivare per non cancellare di fatto il tribunale di Caltagirone dal novero dei tribunali italiani. (3-04562)

(9 novembre 1999).

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale civile e penale di Caltagirone (con popolazione di circa 160.000 abitanti distribuiti in tredici comuni) è nella condizione di «virtuale chiusura», come denunciato dalla stampa siciliana;

il Presidente di quel tribunale ha rivolto reiterati appelli perché le appena cinque unità di magistrati in servizio siano con urgenza incrementate;

l'assicurare la sola trattazione di affari penali urgenti — come di fatto avviene — significa negare giustizia, com'è stato evidenziato dalla categoria forense;

sin dai primi anni successivi all'unità d'Italia quelle popolazioni hanno avuto la presenza attiva degli organi giustiziali di 1° grado, presenza questa dello Stato che non può essere nei fatti vanificata—:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se siano state attivate le indifferibili iniziative idonee a fronteggiare l'emergenza nella quale versa il tribunale di Caltagirone. (3-06713)

(18 dicembre 2000)

(ex 5-03783 del 18 febbraio 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (7459)**

(A.C. 7459 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I.

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARA-
ZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI
CUSTODIA CAUTELARE**

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Separazione dei processi*). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. — (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). — 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-bis. — (*Formazione dei ruoli di udienza*). — 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta

alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga.

Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*, ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)* » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*) ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1,

601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

CAPO II.

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-*bis*. (*Aule di udienze protette*). — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui

la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

CAPO V.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale ».

CAPO VI.

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* ».

ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*bis*. — (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e

1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-bis. — (Particolari modalità di controllo). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere

una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico. La conferma della

nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le mede-

sime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7459 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice può disporre ».

All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».

All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » sono soppresse.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;

d) al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».

All'articolo 23, comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

(A.C. 7459 – sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE
DEI PROCESSI E IN MATERIA DI
CUSTODIA CAUTELARE

ART. 4.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.21
DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 1 dell'emendamento 4.21, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in-

fine le seguenti parole: « , anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533 comma 3-bis.

0. 4. 21. 1. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

4. 21. La Commissione.

(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o comunque prima del deposito della sentenza.

4. 9. Parenti.

(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche con riferimento allo stesso condannato fino a: o comunque con le seguenti: quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, e comunque.

4. 7. Pisapia.

(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1. Copercini.

Sopprimerlo.

* 5. 2. Parenti.
(emendamenti accantonati nella seduta del
14 dicembre 2000)

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL-
L'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CO-
DICE DI PROCEDURA PENALE E DISPO-
SIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO AB-
BREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI
PUNITI CON L'ERGASTOLO

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7. 1. Copercini.

Sopprimerlo.

* 7. 5. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 7. 7. Parenti.

Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta » sono soppresse.

ART. 8-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

ART. 8-ter.

1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

7. 4. Mantovano, Marino.

Sopprimere il comma 1.

7. 2. Copercini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del codice penale.

7. 6. Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

7. 3. Copercini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2. ».

7. 015. La Commissione.

(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

* **8. 4.** Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 8. 15.

All'emendamento 8. 15, sopprimere il comma 3.

0. 8. 15. 1. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti

di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

8. 15. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

8. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.

8. 3. Copercini.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

*** 9. 3.** Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

9. 2. Parenti.

CAPO V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Copercini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

10. 2. Mantovano, Marino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: notificati aggiungere le seguenti: , ai sensi degli articoli 157, 158 e 159.

10. 4. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e al difensore nominato fino a: nella fase del giudizio con le seguenti: e all'ultimo difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o a quello nominato, anche d'ufficio, per la fase dell'esecuzione.

10. 3. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al difensore che lo ha assistito nella

fase del giudizio con le seguenti: ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97.

10. 17. Gazzilli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: « presentata l'istanza » sono aggiunte le seguenti: « e la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « è allegata » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di inammissibilità, ».

1-ter. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « è allegata » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di inammissibilità, ».

10. 9. (nuova formulazione) Mantovano, Marino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 6. Mantovano, Marino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis, »;

c-ter) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'arti-

colo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere nessuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione ».

10. 12. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis »;

c-ter) dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 157, comma 8, ovvero mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159 e 161, il pubblico ministero, ove l'istanza non sia tempestivamente presentata, assume nuove informazioni anche presso lo stesso difensore e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

10. 8. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-bis »;

c-ter) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica ».

10. 20. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Saraceni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non vengono consegnati immediatamente al condannato, il pubblico ministero deve disporre nuove ricerche e assumere ulteriori informazioni con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria. Rivelatesi queste ulteriormente infruttuose, il pubblico ministero fa notificare l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4. Entro trenta giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4, il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché valuti se concedere la misura alternativa, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. »

10. 15. Simeone, Cola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa.

10. 10. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 9 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

* **10. 11.** Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 9 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

* **10. 16.** Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 9, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai reati di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale, la sospensione deve essere disposta se il condannato ha subito una condanna che non superi i tre anni di reclusione o se ha ottenuto il beneficio della circostanza di cui all'articolo 114 del codice penale. »

10. 14. Simeone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. La sospensione dell'esecuzione al condannato che si trova agli arresti domiciliari per altro tipo di reato può essere disposta se deve eseguirsi una condanna passata in giudicato che non superi i limiti di tre anni o di quattro anni di cui al comma 5. »

10. 13. Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 7. Mantovano, Marino.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Copercini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

ART. 11-*bis*.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna. »

ART. 11-*ter*.

All'articolo 605 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 3-*bis*, in presenza dei medesimi requisiti ». »

11. 01. Mantovano, Marino.

CAPO VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Copercini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

12. 2. Parenti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

* **13. 2.** Parenti.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. 1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole « 4-bis » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero di condannato alla reclusione, per il quale ricorra una o più delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 99 del codice penale ».

13. 01. Mantovano, Marino.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

* **14. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **14. 3.** Parenti.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

* **15. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **15. 3.** Parenti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis- 1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente numero:

« 1-bis) nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; »

15. 01. Mantovano.

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Copercini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. — 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se, pur sussistendo le esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274, il giudice ritiene che tali esigenze possono essere salvaguardate con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e l'imputato abbia dichiarato il proprio consenso.

2-quater. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di controllo di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli ».

16. 6. Pisapia, Cola.

Sopprimere il comma 1.

* **16. 2.** Copercini.

Sopprimere il comma 1.

* **16. 7.** Parenti.

Sopprimere il comma 2.

** **16. 3.** Copercini.

Sopprimere il comma 2.

** **16. 8.** Parenti.

Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prescrive con le seguenti: può prescrivere.

16. 9. Parenti.

Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

16. 12. Mantovano, Marino, Cola.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16. 10. Parenti.

Sopprimere il comma 3.

* **16. 4.** Copercini.

Sopprimere il comma 3.

* **16. 11.** Parenti.

Sopprimere il comma 4.

16. 5. Copercini.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Copercini.

Sopprimerlo.

* **17. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **17. 3.** Parenti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Copercini.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il condannato o.

18. 2. Pisapia.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Copercini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*. 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonché programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-*bis*. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati ».

19. 01. Mantovano, Marino.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Copercini.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.

21. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.

21. 3. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. I posti previsti nelle dotazioni organiche degli uffici dei giudici di pace, come modificati dal decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 di cui al primo comma, saranno coperti esclusivamente nelle sedi che nell'anno 1999 hanno registrato un carico di lavoro superiore a 60 processi di cognizione per ciascun giudice di pace previsto in organico. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia effettueranno le nuove nomine dei giudici di pace sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, per un numero di giudici non superiore a quello che si determina assegnando a ciascun ufficio un giudice di pace ogni 60 processi di cognizione, o frazione di 60, sopravvenuti nell'anno 1999. Coloro che hanno presentato domanda di nomina ai sensi del decreto sopra citato e che saranno valutati idonei e non saranno nominati o non prenderanno possesso dell'ufficio per mancanza di disponibilità di posti, come determinati ai sensi del comma precedente, potranno essere nominati successivamente e non oltre il 31 dicembre 2002, a seguito di vacanze o nuove disponibilità di posti in

organico nella sede richiesta o in altre. In questi casi la nomina è subordinata solo all'assenza di domande di trasferimento da parte di giudici in servizio ed all'effettuazione del tirocinio previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Per esigenze temporanee del servizio e fino alla nomina dei nuovi giudici i Presidenti delle Corti di appello competenti potranno disporre l'applicazione di giudici in servizio nello stesso distretto o in quello attiguo anche in deroga all'articolo 10-bis della legge 24 novembre 1999, n. 468.

21. 4. Saponara.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.

22. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.

22. 3. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari attualmente in servizio a decorrere da nove mesi successivi alla scadenza del triennio di nomina in corso.

22. 4. Manzione.

(Approvato)

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.

23. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.

23. 3. Copercini.

Sopprimere il comma 3.

23. 4. Copercini.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

23. 5. Manzione.

(Approvato)

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 e 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

24. 2. Saponara.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.

24. 10. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 01 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 24.01, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

0. 24. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. ».

24. 01. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 02 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 24. 02, comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 110.000 con le seguenti: lire 150.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 110.000 con le seguenti: lire 150.000.

0. 24. 02. 2. Governo.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 24. 02, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

0. 24. 02. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. ».

24. 02. La Commissione.

(Approvato)

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED
ENTRATA IN VIGORE

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.

25. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.

25. 3. Copercini.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1. Copercini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 345, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI FONDA-
ZIONI LIRICO-SINFONICHE (7462)**

(A.C. 7462 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Trasformazione).

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente

decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito « decreto legislativo », dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ARTICOLO 2.

(Organi).

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione:

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione ».

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 1999, ovvero

hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in tema di personale).

1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambiente in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: « agli enti lirici » sono sostituite dalle seguenti: « alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, »;

b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: « al momento della sua costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti privati al momento della loro partecipazione »; le parole: « che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 » e le parole: « del predetto decreto che approva la trasformazione » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto decreto ».

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: « legge 14 agosto 1967, n. 800, » sono inserite le seguenti: « e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, ».

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finali).

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali

presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7462 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 3, al secondo periodo, le parole: « Esse possono » sono sostituite dalle seguenti: « Essa può »; al terzo periodo, le parole: « 29 giugno 1996, n. 367, » sono soppresse.

All'articolo 2:

*al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « comma 2, lettera *m)*, del » sono inserite le seguenti: « testo unico approvato con »;*

al comma 4, le parole: « entro il 31 luglio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2003 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000,

sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239 ».

All'articolo 3:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: « articolo 1, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, terzo comma » e dopo le parole: « personale artistico » sono inserite le seguenti: « legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o »;

al comma 5, alinea, le parole: « 29 giugno 1996, n. 367, » sono soppresse.

(A.C. 7462 – sezione 3)

EMENDAMENTO RIFERITO
ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministro della pubblica istruzione con le seguenti: Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. 1. La Commissione.

(Approvato)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 335, RECANTE
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVE-
GLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA ENCEFALOPATIA
SPONGIFORME BOVINA (7463)**

(A.C. 7463 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffuse degli animali, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bo-

vina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una più funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7463 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « correlate a malattie infettive e diffuse degli animali, » sono inserite le seguenti: « nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, »;

al comma 1, lettera a), le parole: « a regime » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » e le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « il potenziamento della sorveglianza epidemiologica » sono inserite le seguenti: « e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adegua le disposizioni di cui al comma 1), lettera a), per tener conto di eventuali disposizioni comunitarie ».

(A.C. 7463 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: mediante sottoposizione fino alla fine della lettera con le seguenti: da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, in via obbligatoria per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi e, su base volontaria, per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età inferiore a ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del programma di prevenzione di cui al comma 1, lettera a), le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, sono aumentate a lire 3.500 milioni e a lire 1.5000 milioni, rispettiva-

mente, per gli interventi di cui alla lettera a) ed alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 429 del 1996.

1-ter. Le carni ottenute da animali macellati risultati negativi al test di diagnosi di cui al comma 1, lettera a), sono poste in commercio con la certificazione « Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) – esente ». Gli oneri per l'effettuazione su base volontaria del test di diagnosi su base volontaria di cui al comma 1, lettera a), sono ripartiti in eguale misura tra Stato, regioni e produttori, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della sanità, delle politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 135 miliardi.

1. 1. Dozzo, Cè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2001 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 40- La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi *con le seguenti:* venti mesi.

1. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

1. 4. Procacci, Galletti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nella *con le seguenti:* sanitari della.

1. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione.

1. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere da parte dei medici veterinari di confine. A tale scopo il Ministro della sanità, nei limiti dei 10 miliardi annui con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2001, prevede il potenziamento dell'organico, attraverso contratti a tempo determinato o indeterminato, dei medici veterinari.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 110 miliardi.

1. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte della Guardia di finanza e Polizia di Stato per evitare l'importazione di bovini, bufalini e bisonti vivi e macellati, dai paesi a rischio.

1. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il divieto di utilizzo di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali a tutti gli erbivori (ovini, caprini, equini, conigli), con esclusione dei man-

gimi contenenti proteine derivanti dalle farine di pesce destinate ai suini, al pollame, ai pesci, a partire dal 1° gennaio 2001.

1. 12. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'etichettatura di tutti gli animali di allevamento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, a partire dal 1° gennaio 2001.

1. 13. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.

1. 16. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a ventiquattro mesi.

1. 17. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della milza, quale organo specifico a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.

1. 10. Procacci, Galletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.41 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, alla lettera d) primo rigo, dopo la parola: aggiornamento aggiungere: del personale sanitario e.

0. 1. 41. 2. Gramazio, Conti.

Sopprimere: e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi.

0. 1. 41. 1. Lucchese, Follini.

Sostituire la parola: dodici con la parola: tredici.

0. 1. 41. 3. Gramazio, Cardiello.

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

d) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela.

1. 41. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il controllo sulla provenienza degli omogeneizzati di carne per uso infantile.

1. 8. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) un'adeguata campagna di informazione.

1. 14. Lucchese.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietato l'uso di proteine idrogenate e di fosfato di calcio nei mangimi.

1. 18. Procacci, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adotta disposizioni a tutela dei consumatori e degli allevatori italiani anche attraverso la previsione del divieto immediato di importazione di carni disossate dai paesi ove siano presenti casi di encefalopatia spongiforme bovina.

1. 21. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1. 15. Procacci, Galletti.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 2001, riferisce al Parlamento sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nonché entro il 31 gennaio 2002 presenta una relazione al Parlamento relativa all'applicazione delle misure di cui al presente decreto-legge.

1. 22. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento in via preventiva sulle modalità di predisposizione e successivamente sulla applicazione delle misure di cui al presente comma.

1. 11. Procacci, Galletti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

1. 42 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1-bis sostituire la parola: tempestivamente con: entro due mesi.

0. 1. 42. 1. Gramazio, Conti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.

1. 42. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 125,5 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi destinati all'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera b), valutati in lire 40 miliardi, sono ripartiti, per i tre quarti, tra gli istituti zooprofilattici sperimentali, in proporzione alla popolazione bovina presente nella zona di competenza territoriale degli istituti medesimi.

1. 19. Dozzo, Cè.

Sopprimere il comma 3-bis.

1. 43. La Commissione.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministro della Sanità, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,

1. 20. Lucchese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'alleva-

mento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamento agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte degli organismi pagatori regionali o nazionali (AGEA), previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Dozzo, Cé.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Allo scopo di assicurare il regolare smaltimento e la distruzione del « materiale specifico a rischio » e delle carcasse dei bovini e degli ovini deceduti negli allevamenti, evitando gli eccessivi costi connessi alla indisponibilità delle attrezzature necessarie allo smaltimento, le Regioni comunicano al Ministero della sanità e al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'elenco delle strutture esistenti nel territorio regionale ritenute idonee allo scopo, in raffronto alla popolazione zootecnica esistente nelle possibili zone di crisi.

2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali procede alla definizione di un programma di diffusione di tali strutture con particolare riguardo alla necessità di integrare e completare con essere gli impianti, soprattutto di macellazione, già esistenti, e dando priorità alle aree, anche a carattere interregionale, che presentano le più gravi carenze strutturali.

3. Alla realizzazione del programma, di cui ai commi 1 e 2, previa approvazione della conferenza permanente Stato Regioni, provvedono le regioni attraverso la concessione ai titolari pubblici e privati degli impianti ricadenti nel territorio di competenza di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione delle strutture stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100.000 milioni, per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomico, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Lo stanziamento di cui al comma 4, del presente articolo, viene ripartito fra le regioni di concerto con la conferenza Stato-Regioni, tenendo conto per ciascuna regione del numero degli impianti presenti e di quelli che si vogliono costruire.

7. Nelle more della realizzazione degli impianti sopra citati, le regioni individuano le aree del territorio regionale in cui, in deroga all'obbligo dell'incenerimento, è consentito, per un periodo non superiore ad un anno, procedere all'interramento delle carcasse dei bovini e ovi-caprini deceduti in azienda, precisando altresì le località in cui si può procedere all'interramento stesso.

1. 02. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Ascierito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvede con proprio decreto ad individuare le modalità e i criteri per lo smaltimento delle farine animali residue, nonché prevede misure idonee a sostenere economicamente i soggetti danneggiati dalle presenti disposizioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Cé, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le operazioni di rimozione, stoccaggio temporaneo e distruzione del materiale specifico a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 sono misure profilattiche svolte a tutela della salute dell'individuo e nell'interesse della collettività e pertanto a completo carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

1. 04. Dozzo, Cé.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Cè, Dalla Rosa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2.5 DELLA COMMISSIONE

Dopo il primo periodo inserire il seguente: L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.

0. 2. 5. 1. Governo.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: con propri decreti *fino alla fine del comma con le seguenti:* con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996; e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'ispettorato le analisi di revisione.

2. 5. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, dopo le parole: con propri decreti, *aggiungere le seguenti:* da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

2. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: degli uffici, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. 3. Valpiana, Malentacchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: una maggiore presenza *fino alla fine del comma con le seguenti:* una più funzionale presenza del personale, a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la

nutrizione (INRAN), è autorizzato ad effettuare, a richiesta dell'Ispettorato, le analisi di revisione.

2. 4. Valpiana, Malentacchi.

(A.C. 7463 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

tenuto conto delle disposizioni amministrative che nel 1996 hanno concesso la definizione di animali italiani agli animali da allevamento provenienti da altri paesi e vissuti per almeno tre mesi in Italia;

impegna il Governo

a varare immediatamente disposizioni relative all'etichettatura che rechi, tra l'altro, l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione degli animali.

9/7463/1. Procacci, Galletti.

La Camera,

premesso che:

i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatesi in Francia, negli ultimi due mesi, hanno contribuito a determinare una situazione di emergenza, cui i consumatori hanno reagito contraendo la domanda di carni bovine, i cui consumi si sono ridotti fino all'80 per cento rispetto ai valori medi stagionali relativi agli anni passati;

secondo stime effettuate dalle associazioni delle diverse categorie professionali operanti nella filiera delle carni bovine (allevatori, industriali, importatori e ingrassatori) risulta che l'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE) sta arrecando al settore un danno di circa 3 miliardi al giorno;

tenendo conto delle misure di prevenzione e controllo recentemente adottate in sede comunitaria non è realistico ipotizzare che l'attuale emergenza possa considerarsi rientrata prima della metà del 2001, né che occorranza meno di due anni, affinché la situazione torni alla normalità;

impegna il Governo

ad adoperarsi, affinché, in sede nazionale e comunitaria, siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di sostegno al settore, in specie per quanto riguarda, la possibilità di procedere allo stoccaggio pubblico ed all'integrazione degli attuali valori fissati dalla Commissione Unione europea per l'ammasso privato;

a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento bovino da carne.

9/7463/2. Dozzo, Cè.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina segna un primo passo positivo sia verso la tutela dei consumatori, sia nei confronti degli animali da allevamento;

le iniziative volte alla sicurezza alimentare, attraverso la cosiddetta « carta d'identità » dei bovini, con sistemi di tracciabilità, è stata proposta anche dalla FipeConfcommercio, Aia (Associazione ita-

liana allevatori) e dal Gruppo Cremonini, tre realtà che rappresentano l'intera filiera produttiva italiana;

il regolamento dell'Unione europea n. 1760 del 2000, al fine di identificare la provenienza degli animali prevede dei requisiti di identificazione, etichettatura e rintracciabilità. È possibile così seguire ogni animale lungo tutte le fasi produttive fino al consumo;

l'impiego di materie prime da parte di stabilimenti di allevamento a fini di autoconsumo dell'alimentazione animale;

impegna il Governo

a stabilire l'obbligo di autocertificazione per tali aziende, nonché ad individuare con un apposito provvedimento gli enti abilitati, possibilmente pubblici o comunque sottoposti a controllo pubblico, ad effettuare le opportune ispezioni e a verificare la rispondenza alle norme sanitarie del processo di fabbricazione delle suddette materie prime.

9/7463/3. Galletti, Procacci.

La Camera,

premesso che:

i recenti casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) verificatesi in Francia e in Germania tengono ancora alto il livello di preoccupazione dei consumatori;

il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina pur contenendo elementi positivi di tutela dei consumatori, non affronta appieno il problema della produzione dei mangimi « arricchiti » con farine animali;

molto pericolosa è la pratica, adotta in molti mangimifici, della lavorazione sulla stessa linea di margini dedicati ai cani, gatti e pesci (specie per cui è previsto l'utilizzo di farine animali) e mangimi de-

dicati alle altre specie zootecniche. Questa pratica porta facilmente al verificarsi di fenomeni di contaminazione crociata;

ai fini della prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il SSC non ritiene giustificabile la presenza di tracce di proteine animali nel mangime per ruminanti;

impegna il Governo

a predisporre, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei ad evitare fenomeni di contaminazione crociata, attraverso l'obbligo per i produttori di mangimi a tenere distinti, con l'utilizzo di specifiche linee di lavorazione, i mangimi per i quali è previsto l'impiego di farine animali dai mangimi per cui non ne sia permesso l'uso, attivando nel contempo gli organismi di prevenzione sanitaria per verificare e eventualmente disporre la chiusura di quei mangimifici che non utilizzino tutti gli accorgimenti atti ad evitare fenomeni di contaminazione crociata.

9/7463/4. Gardiol, Galletti, Procacci.

La Camera,

premesso che:

tra i principali Paesi europei, l'Italia è l'unico a non avere ancora registrato casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) su animali indigeni;

al momento gli unici due casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrati in Italia risalgono al 1994 e riguardano animali importati dalla Gran Bretagna;

il sistema di controlli veterinari posto in essere dall'Italia sembra, a tutt'oggi, in grado di fornire adeguate garanzie al consumatore riguardo agli aspetti igienico sanitari delle carni bovine nazionali;

le norme comunitarie in materia di gare di appalti impongono che, qualora gli enti ed istituti pubblici intendano proce-

dere all'acquisto di beni materiali o alla fornitura di servizi per un importo superiore a valori determinati, gli stessi soggetti acquirenti debbano indire una gara a licitazione privata aperta a tutti i potenziali fornitori operanti sul territorio dell'Unione europea;

le norme di cui al punto precedente, sono applicate anche alle forniture di beni alimentari, incluse le carni bovine, per le quali, nella maggior parte dei casi, ad aggiudicarsi le gare sono imprese di Paesi Nord europei — e quindi ad elevato rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE) — che, considerati i minori costi di produzione dei loro allevamenti — hanno la possibilità di presentare offerte a prezzi, generalmente, più bassi rispetto a quelli che sono in grado di praticare le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, affinché, in sede comunitaria, siano rivisti le norme sulle gare per la fornitura di prodotti alimentari, introducendo disposizioni che, ai fini dell'aggiudicazione delle gare medesime, consentano all'acquirente di attribuire più importanza al rispetto di determinati requisiti qualitativi ed igienico sanitari che non al prezzo, cui sono offerte le forniture oggetto di gara.

9/7463/5. Dalla Rosa, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

lo scorso 1° ottobre sono entrate in vigore le norme comunitarie in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiforme trasmissibili (TSE) che prevedono la distruzione, non solo del materiale organico, ritenuto tradizionalmente a rischio (cervello, midollo spinale, ileo ...), ma anche dell'intera carcassa, se essa proviene da animali che sono deceduti in allevamento ad una età superiore ai dodici mesi;

la corretta attuazione delle misure di cui sopra, sicuramente di fondamentale importanza, al fine di garantire la tutela della sicurezza degli alimenti e della salute pubblica, comportano l'insorgenza di problemi che, per le evidenti implicazioni di carattere sanitario ed ambientale, non possono essere posti unicamente a carico del settore zootecnico, ma devono interessare l'intera collettività nazionale;

in Italia, i capi bovini di età superiore ai dodici mesi, sono, attualmente, circa 4,9 milioni e il tasso di mortalità, sebbene molto variabile su base regionale (dallo 0,8 per cento al 2 per cento), è mediamente pari all'1,2 per cento, il che comporterebbe l'obbligo di incenerire, annualmente, circa 60 mila carcasse;

il costo della distribuzione delle carcasse e del materiale organico ritenuto a rischio varia dalle 800 alle 2 mila e 300 lire al chilogrammo e risulta in costante aumento a causa della carenza di strutture in grado di assicurare questo tipo di operazioni;

il lievitare dei suddetti costi, associandosi alle nuove e più restrittive misure comunitarie, potrebbe favorire il diffondersi di comportamenti illegittimi, quali la distruzione clandestina e in strutture non autorizzate, sia delle carcasse, sia del materiale organico a rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

in altri paesi europei, prima fra tutti la Francia, lo smaltimento delle carcasse animali è, giustamente, ritenuto un problema sanitario di interesse generale e, di conseguenza, le relative operazioni sono considerate, a tutti gli effetti, un servizio pubblico il cui costo è a carico dello Stato;

l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate in paesi che sono parte integrante di un eguale mercato (il mercato unico europeo) e che utilizzano la medesima moneta (l'euro) si traduce, inevitabilmente, in una evidente perdita di competitività da parte delle imprese che operano nel Paese — in questo caso l'Italia — che presenta le norme meno favorevoli;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari, affinché analogamente a quanto accade in altri paesi aderenti all'Unione europea, le operazioni di distruzione e smaltimento di carcasse animali e di materiale organico definiti a rischio encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), siano considerate servizio pubblico e, quindi, poste, ordinariamente, a carico del bilancio dello Stato.

9/7463/6. Cè, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento proposto è finalizzato ad intensificare il sistema dei controlli per la encefalopatia spongiforme bovina;

il provvedimento prevede non solo importanti programmi di prevenzione totale e di intervento ma anche la previsione di provvedere alla riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

il Governo intende — a questo scopo — provvedere alla revisione dell'organizzazione e delle competenze territoriali degli uffici periferici e anche alla riorganizzazione dei lavoratori in modo da rendere più tempestiva la loro azione e possibile « l'accreditamento » ai sensi della norma UNI 45001;

l'articolo 1, comma 1, indica esplicitamente gli istituti zooprofilattici sperimentali come strumenti essenziali nell'attuazione di detti programmi di intervento e prevenzione;

il Senato della Repubblica sulla base dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha studiato a lungo il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali pervenendo ad un testo unificato comunicato il 27 giugno 2000;

impegna il Governo

nell'ambito delle azioni previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame a rafforzare ulteriormente il ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali che, operando nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantiscono ai servizi veterinari delle regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;

a provvedere mediante opportuni atti di indirizzo, a favorire l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in particolare sui seguenti obiettivi:

a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessario alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;

c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

d) ad effettuare, su disposizioni del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori, che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale;

f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) ad assicurare il supporto tecnico-scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

h) a elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzioni di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;

m) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

n) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

o) ad istituire, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa e accordi con le università degli studi, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi universitari nella materia di specifico interesse istituzionale, anche finalizzati al conseguimento dei titoli di studio accademici necessari per l'accesso ai ruoli del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

p) a svolgere attività di aggiornamento e personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;

q) ad effettuare attività di propaganda assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

9/7463/7. Saonara.

La Camera,

visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi nella commercializzazione e nel consumo delle carni;

considerato lo stato di crisi della distribuzione al dettaglio, con grave danno economico di 30 mila piccole imprese che costituiscono un patrimonio sia per l'economia che per la tradizione italiana;

tenuto conto del protrarsi dell'attuale situazione di emergenza che stenta a normalizzarsi;

impegna il Governo

affinché si venga incontro alla suddetta categoria attraverso l'adozione di alcuni provvedimenti ed in particolare:

1) differimento delle scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000;

2) adeguamento degli studi di settore del comparto carni, affinché tengano conto, anche in fase di accertamenti, della differenza tra la realtà ed i redditi presunti;

3) adeguamento dell'aliquota IVA sulle carni, attualmente del 10 per cento, ai livelli applicati nel resto d'Europa;

4) bonus fiscale per riuscire a tamponare le perdite subite dalla distribuzione al dettaglio;

5) credito di imposta per l'acquisto di strumenti elettronici atti a fornire indicazioni al consumatore, sulla tracciabilità del prodotto carni.

9/7463/8. Lucchese, Liotta.

La Camera,

visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi per gli allevatori ed i coltivatori diretti con grave danno economico;

considerato che bisogna rendere chiari i provvedimenti che verranno posti in essere per superare l'attuale stato di crisi;

ai fini di offrire ai consumatori prodotti alimentari genuini, sani e sicuri;

impegna il Governo

per la definizione di un protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni agricole che fissi le regole fondamentali sul piano produttivo, sanitario e commerciale per la tutela della sicurezza alimentare in Italia;

per dare l'avvio alla trattativa sulla nuova fiscalità del settore agro-alimentare.

9/7463/9. Liotta, Lucchese.

La Camera,

considerata la necessità che l'etichettatura degli animali da allevamento possa essere adottata al più presto

impegna il Governo

affinché l'etichettatura degli animali di allevamento, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, venga attuata a partire dal 1° gennaio 2001, in particolare per quanto riguarda il luogo di nascita.

9/7463/10. Giacalone, Lucchese.

La Camera,

rilevata la grave situazione di disagio in cui versano gli operatori del settore della produzione e della distribuzione delle

carni bovine e la grave preoccupazione che si va diffondendo tra la popolazione rispetto ai pericoli connessi alla possibile diffusione della BSE in Europa;

impegna il Governo

ad avviare subito una campagna informativa da diffondere con ogni mezzo (radio, TV, stampa, operatori sanitari), volta a dare corrette informazioni ai cittadini italiani rispetto alle misure igieniche da seguire ed a tranquillizzare gli stessi circa le modalità con le quali poter continuare a consumare le carni bovine nella massima sicurezza.

9/7463/11. Saia.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione n. 7463;

considerato che le problematiche connesse al fenomeno cosiddetto « mucca pazza » hanno creato notevoli danni agli allevatori ed ai commercianti di bestiame in Campania;

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento di carne bovina.

9/7463/12. Cardiello.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione n. 7463;

ha considerato che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha causato una crisi nel settore dell'allevamento ed in quello della commercializzazione nel consumo delle carni;

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi del settore ed a differire le scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000.

9/7463/13. Antonio Pepe.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire sulle regioni, affinché gli animali affetti da BSE o con fondato sospetto di affezione alle BSE siano inceneriti a spese delle regioni.

9/7463/14. Gramazio.

La Camera,

impegna il Governo

a risarcire gli allevatori o gli agricoltori proprietari di bestiame (bovini, bufali eccetera) affetto o con provato sospetto di affezione da BSE a prezzo di mercato.

9/7463/15. Conti, Gramazio.

La Camera,

con riferimento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335 recante in titolo « misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina »;

impegna il Governo

al fine di garantire la corretta attuazione dei programmi di prevenzione, oltre al rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere;

a sensibilizzare le ASL operanti sul territorio nazionale a completare, anche con procedure concorsuali d'urgenza, ov-

vero con assunzioni a termine, ai sensi di legge, gli organici del personale sanitario veterinario.

9/7463/16. Colucci.

La Camera,

premesso che i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatasi negli ultimi mesi hanno determinato una situazione di estrema gravità con molteplici ricadute di ordine sanitario, economiche ed ambientali;

preso atto delle iniziative assunte dal Governo e della nomina di un commissario straordinario per provvedere all'attuale situazione di emergenza;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di prevenzione sanitaria, e ad assumere forme di aiuto tecnico ed economico per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti e di loro parti;

ad assumere idonee iniziative affinché, entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2000 n. 335, siano individuati i settori danneggiati dalla encefalopatia spongiforme bovina e siano messe a punto le possibili misure di sostegno;

ad adoperarsi affinché anche in ambito comunitario siano assunte iniziative idonee a sostenere il nostro settore dell'allevamento bovino, in armonia con analoghi provvedimenti attivi in altri paesi dell'Unione europea, in modo da evitare iniziative differenziate per il settore zootecnico nazionale rispetto a quello di altri paesi membri, quali in particolare la Francia e il Regno Unito.

9/7463/17. Trabattoni.